

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-504	del 10/07/2013
Oggetto	Indizione di procedura di acquisto in economia per il servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe) per la durata di 13 mesi – Codice C.U.P.: J32G13000030006. Importo presunto 47.190,00 - Oneri per la sicurezza: € 0,00.	
Proposta	n. PDTD-2013-508 del 08/07/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Acque Interne	
Dirigente proponente	Ferri Donatella	
Responsabile del procedimento	Ferri Donatella	

Questo giorno 10 (dieci) luglio 2013 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Indizione di procedura di acquisto in economia per il servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe) per la durata di 13 mesi – Codice C.U.P.: J32G13000030006. Importo presunto 47.190,00 - Oneri per la sicurezza: € 0,00.

VISTE:

- la D.D.G. n. 75 del 13.12.2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2013- 2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 76 del 13.12.2012 recante "Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2013";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

PREMESSO:

- che ARPA, con Delibera del Direttore Generale n. 44 del 19/04/2013, ha preso atto dell'approvazione del progetto SEE/D/0143/2.1/X – CC-WARE: Mitigating Vulnerability of Water Resources under Climate Change, ammesso a cofinanziamento ai sensi del Programma South East Europe, che vede la partecipazione di ARPA in qualità di partner;
- che il progetto CC-WARE è finalizzato allo studio della vulnerabilità delle risorse idriche a seguito dei cambiamenti climatici;
- che il progetto CC-WARE ha una durata di 24 mesi (dal 14 dicembre 2012 al 30 novembre 2014) così come attestato dall'Accordo di partenariato sottoscritto da ARPA in data 14/11/2011 per permettere la presentazione della proposta progettuale;
- che per ARPA è previsto un budget pari al 100% dei costi riferibili all'esecuzione di CCWARE, ed in particolare il budget previsto per ARPA è pari a 175.500,00 Euro;
- che si rende pertanto necessario provvedere, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste nel progetto CC-WARE, all'acquisto del servizio per l'attività di

ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe).;

- che è stato quantificato il valore dell'appalto in euro 39.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

CONSTATATO:

- che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento Arpa per l'acquisizione in economia di beni e servizi,

RITENUTO:

- pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 (cinque) offerte ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 5 del d.P.R. n. 384/2001 e del regolamento ARPA per l'acquisizione in economia di beni e servizi;
- di invitare almeno cinque ditte individuate dal responsabile del procedimento a seguito di specifica indagine di mercato;

RILEVATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che, trattandosi di investimento pubblico, è stato altresì acquisito dal CIPE il seguente CUP: J32G13000030006;
- che il codice identificativo di gara (CIG) verrà acquisito dopo l'approvazione del presente atto;
- che, ai sensi dell'art. 4 del predetto Regolamento per la fornitura di beni e servizi in

economia, presso la Direzione Generale, per le acquisizioni in economia da espletarsi previo confronto concorrenziale con più operatori economici, sono demandati al Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi l'invio della lettera di invito, all. sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il controllo sul possesso dei requisiti e la firma del contratto;

PRECISATO:

- che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare tecnico, allegati al presente atto sub B) e sub C) quali parti integranti e sostanziali;

CONSIDERATO:

- che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato da fondi comunitari FERS (85%) e dai fondi nazionali (15%);

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all'indizione della procedura per l'acquisizione in economia del servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe) da espletarsi mediante invio di lettera d'invito allegato sub A) al presente atto, a n. 5 ditte individuate dalla Responsabile del procedimento;
- di stabilire che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto precisato nello schema di lettera d'invito, allegato al presente atto sub A);
- di approvare la lettera d'invito, il capitolato speciale e il disciplinare tecnico, Allegati A), B), C), alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
- di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte alla lettera d'invito che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
- di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad apposita Commissione, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Donatella Ferri, Responsabile del CTR Sistemi Idrici, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 50 del 13.05.2005;
- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 32/1993 è la stessa Dott.ssa Donatella Ferri;

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura in economia avente ad oggetto: servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe), della durata di 13 mesi;
2. che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato da fondi comunitari FERS (85%) e dai fondi nazionali (15%);
3. di approvare quali clausole negoziali essenziali quelle specificate nella lettera d'invito, nel capitolato speciale e disciplinare tecnico, (Allegati A), B), C), alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
5. di dare atto che si procederà alla consultazione – attraverso l'invio di lettera d'invito alle 5 ditte individuate dal Responsabile del procedimento a seguito della pubblicazione sul sito web di Arpa;
6. di porre a base di gara l'importo di euro 39.000,00(IVA esclusa);
7. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito nella lettera d'invito, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
8. di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi alla lettera d'invito che sarà inviata dalla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, che specificherà che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
9. di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad apposita Commissione, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
10. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in

- presenza di una sola offerta valida;
11. di dare atto che espletata la fase di scelta del contraente – secondo quanto previsto nel Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia - si procederà, con apposita determinazione di aggiudicazione, all'affidamento della fornitura;
 12. di dare atto che il costo presunto per i servizi di cui trattasi stimato in Euro 39.000,00 oltre IVA 21% per un totale di Euro 47.190,00, avente natura di "SERAP-SEVAR", è a carico dell'esercizio 2013 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al progetto SEE13 - DTPNC, e che con il provvedimento di aggiudicazione del servizio saranno effettuate le necessarie imputazioni contabili.

IL DIRETTORE TECNICO
- Dott. Franco Zinoni -

Protocollo n.

Bologna

OGGETTO: Invito a presentare offerta per lo svolgimento del servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe).

Importo presunto euro 39.000,00 IVA esclusa,

oneri per la sicurezza: € 0,00.

Numero CIG:

Numero CUP: J32G13000030006

L'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA), Direzione Tecnica, intende svolgere una procedura in economia per lo svolgimento del servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe).

L'ente/società in indirizzo è invitato/a a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 39.000,00 (IVA esclusa).

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato d'oneri e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere riportata ben visibile la dicitura:

“Offerta per lo svolgimento del servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe). Importo a base di gara euro 39.000,00”.

Il plico dovrà pervenire a pena d'esclusione entro e non oltre le **ore 13.00 del 2013**, indirizzato a:

**ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Via Po n. 5, 40139 Bologna
Area Acquisizione beni e servizi**

All'interno del plico devono essere contenute, **pena esclusione dalla gara**, 3 buste separate: la **BUSTA A** con la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, **BUSTA B** con la dicitura **“OFFERTA TECNICA”** e la **BUSTA C** con la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**.

Le buste sopra elencate, distinte, non trasparenti (tali quindi da non rendere visibile il loro contenuto), chiuse, sigillate dovranno contenere la documentazione, di seguito descritta:

La **BUSTA A**, **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** deve contenere:

1. copia della lettera d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico e sommario del progetto, tutti debitamente timbrati e firmati in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un

- suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti e l'offerta, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
 3. la dichiarazione per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato **sub "A"**;

La **BUSTA B)**, "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" deve contenere una relazione riguardante:

- la descrizione del servizio offerto con particolare evidenza degli elementi oggetto di valutazione come riportato da punto 3.2 della presente lettera di invito.

La **BUSTA C)**, recante esternamente la ragione sociale dell'offerente e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", deve contenere:

- la sola offerta economica, redatta sull'apposito modulo allegato (dichiarazione di offerta).

I prezzi devono essere espressi in euro e si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di missione e trasferta.

Tutti i prezzi offerti si intendono in Euro, IVA esclusa.

La **Dichiarazione d'offerta**, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "A" – Documenti e regolarizzata con marca da bollo.

L'offerta economica deve essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

Arpa si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all'art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

3. MODALITA' DI VALUTAZIONE

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dalla Commissione preposta, secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuarsi in base ai parametri sottoriportati.

3.1 Modalità di attribuzione dei punteggi:

I criteri per la definizione dei punteggi sono i seguenti:

Parametro		Punteggio massimo
A	Offerta Tecnica	85 punti
B	Offerta economica	15 punti
Totale		100 punti

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

3.2 Modalità di attribuzione del Punteggio Tecnico (P_T): 85 PUNTI

I criteri per la definizione del punteggio tecnico (P_T) e i relativi punteggi massimi sono i seguenti:

	Criterio	Punteggio massimo
1)	Curriculum/competenze specifiche degli incaricati dello svolgimento del servizio (valutazione dei curricula, con particolare riferimento a competenze ed esperienze di supporto nei confronti di organizzazioni, dimensionalmente ed organizzativamente complesse e partecipazione a progetti internazionali)	max. punti 30 <i>(ottenibile come somma delle valutazioni dei criteri a e b sotto riportati)</i>
	a) progetti transnazionali a cui ha partecipato negli ultimi 5 anni (numero e tipologia)	max punti 20
	b) pubblicazioni su riviste scientifiche referate inerenti l'argomento in oggetto	max punti 10
2)	Articolazione del piano di lavoro, tipologia e tempistiche del servizio	max. punti 45 <i>(ottenibile come somma delle valutazioni dei criteri a e b sotto riportati)</i>
	a) modalità operative per lo svolgimento del servizio, la gestione della conoscenza ed il supporto alla disseminazione; pianificazione, gestione e sviluppo delle relazioni con i partner internazionali e con il Leader del progetto.	max punti 30
	b) modalità di comunicazione con il Committente (ARPA) e modalità e tempi di restituzione ad ARPA dei risultati attesi e dei prodotti (output) derivanti dallo svolgimento delle attività.	max punti 15
3)	Ulteriori aspetti migliorativi del servizio offerto (valutazione degli eventuali servizi aggiuntivi ed accessori inerenti l'attività che l'offerente propone a supplemento dei servizi espressamente richiesti nel disciplinare tecnico)	max. punti 10
	TOTALE	85 punti

Per la valutazione degli aspetti sopra riportati, la Commissione giudicatrice attribuirà per ogni sottocriterio un giudizio (sulla base della maggiore/minore rispondenza funzionale delle offerte rispetto alle esigenze dell'amministrazione) cui corrisponderanno i coefficienti di seguito specificati:

Ottimo	1,0
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente o Non migliorativo rispetto le specifiche del capitolato.	0

I coefficienti come sopra attribuiti saranno moltiplicati al punteggio massimo attribuibile per ciascun sottocriterio.

Saranno valutate le offerte economiche delle sole ditte che, relativamente all'offerta tecnica, abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 45 punti.

3.3 Modalità di attribuzione del Punteggio Economico (Pe): 15 PUNTI

Il punteggio relativo al prezzo (P_e) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$(P_e) = 15 * (Val_{min} / Val_{offerto})$$

Dove:

1. l'acronimo con il pedice "min" rappresenta il valore dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute dalle Ditte Concorrenti;
2. l'acronimo con il pedice "offerto" rappresenta il valore dell'offerta della Ditta Concorrente i-esima.

4. APERTURA DELLE OFFERTE

Il giorno **alle ore 10,00 la Commissione nominata**, presso la sede di Arpa in Bologna, Via Po n: 5, procederà:

1. alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti,
2. all'apertura della busta A e alla verifica della regolarità della **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la *"par condicio"* fra i concorrenti e nell'interesse di Arpa, i concorrenti potranno essere invitati, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Effettuata la verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e, riunita in seduta riservata, procederà ad esaminarne il contenuto e attribuirà i relativi punteggi.

5. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA ECONOMICA

La seduta pubblica nella quale si procederà all'apertura della busta C "Offerta economica" verrà comunicata via fax, con adeguato preavviso, alle ditte offerenti. Nel corso della seduta verranno comunicati i punteggi attribuiti in seguito alla valutazione tecnica, si apriranno le buste economiche e verrà redatta la graduatoria con aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi ai criteri disciplinati nella presente lettera d'invito.

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora taluna offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla fornitura, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, Arpa non assumerà verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e a essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Arpa si riserva inoltre, la facoltà di non affidare la fornitura senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

6. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora l'Aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata.

7. EVENTUALI CHIARIMENTI

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Ferri – ARPA ER.

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Area Acquisizione Beni e Servizi tel. 051/6223879 – e-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it.

Distinti saluti.

La Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

- Capitolato speciale
- Capitolato Tecnico
- Riassunto del progetto
- Dichiarazione di ammissione
- Trattamento dati personali

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 1 di 11

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, 40139 Bologna (di seguito ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata in 39.000,00 Euro, Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: € 0,00

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dall'Allegato A);
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe), presso la struttura di Arpa Direzione Tecnica, come più precisamente dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi del presente nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la Documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

1. Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio nei tempi e con le modalità previsti nell'Allegato A) e dovranno concludersi entro **13 mesi** naturali e consecutivi a decorrere dalla firma del contratto
2. Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
3. Entro 30 giorni dal termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Arpa verificherà che il Fornitore abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali ed a tal fine redigerà un verbale di attestazione di regolare esecuzione, *ai sensi dell'art. 325 del d.P.R. 207/2010*).

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 2 di 11

obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Allegato A) e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.
3. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 3 di 11

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 9 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato A), secondo il cronoprogramma definito da Arpa, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari all'uno per mille della fornitura.
2. Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 4 di 11

4. ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.
5. ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. I corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per tutta la durata contrattuale.

ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 5 di 11

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 12 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture, da emettersi per rate di pari importo con cadenza **trimestrale** posticipata, dovranno:
 - riportare il numero d'ordine
 - riportare il CIG e il CUP
 - essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370;
 - essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

3. Per i pagamenti periodici, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).
4. I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
5. Il saldo finale delle prestazioni sarà effettuato entro trenta giorni dalla data del verbale di attestazione di regolare esecuzione o – se successiva – dalla data di ricevimento della fattura.
6. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
7. Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
8. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.
9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 6 di 11

variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
12. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 7 di 11

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 15 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 8 di 11

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 16 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L n. 95/20012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 9 di 11

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 18 - Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 19 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 10 di 11

3. ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 21 - Responsabile della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.

Art. 22 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, Dott.ssa Donatella Ferri.

Art. 23 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

Arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per l'affidamento di servizio di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)	
		Pag. 11 di 11


2. Sono a carico del Fornitore tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese contrattuali relative alla Fornitura, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 - Penali, Articolo 10 - Corrispettivi, ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 - Riservatezza, Articolo 15 - Risoluzione, Articolo 16 - Recesso, Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 18 - Subappalto, Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 23 - Foro competente, Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante



Allegato A)

OGGETTO: Attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe)

Codice attività	Descrizione attività
SN.A.1	<p>Lo scopo dell'attività è quello di definire un set di indicatori a scala nazionale al fine di valutare la vulnerabilità dello stato quali-quantitativo delle risorse idriche sotterranee in funzione del cambiamento climatico e degli aspetti socio-economici.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività dovranno essere indicate le banche dati potenzialmente utilizzabili (ad esempio geologia, clima, topografia) oltre ai soggetti che le gestiscono. Le banche dati eventualmente presenti presso Arpa Emilia-Romagna saranno rese disponibili.</p> <p>L'output dell'attività sarà costituito da un report e da mappe nel quale dovranno essere indicati gli indicatori e le aree omogenee individuate all'interno delle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe).</p>
SN.A.2	<p>Lo scopo dell'attività è quello di valutare gli indicatori di vulnerabilità dello stato quantitativo e qualitativo delle risorse idriche sotterranee definiti all'interno dell'attività precedente (gli stati di quantità e qualità devono essere definiti in base alla direttiva quadro sulle acque dell'UE 2000/60/EU), di compilare li datavate georeferenziate in ambiente GIS e di produrre mappe relativamente alle regioni italiane del SEE.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività dovranno essere indicate le banche dati e i documenti potenzialmente utilizzabili ed elaborabili (ad esempio geologia, clima, topografia, uso del suolo, consumo idrico, quantità e qualità delle risorse idriche) al fine di quantificare gli indicatori. Le banche dati eventualmente presenti presso Arpa Emilia-Romagna saranno rese disponibili.</p> <p>L'output dell'attività sarà costituito da un report e da cartografia georeferenzata in ambiente GIS, ricoprente il territorio delle regioni italiane del SEE, finalizzata a fornirne un quadro generale della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.</p>
SN.A.3	<p>Lo scopo è quello di elaborare una metodologia comune finalizzata a mettere in relazione i cambiamenti climatici con la vulnerabilità dello stato quantitativo e di quello qualitativo delle risorse idropotabili, basandosi sulle linee guida della direttiva quadro sulle acque dell'UE 2000/60/EU.</p> <p>L'attività consisterà nel contribuire allo sviluppo di tale metodologia mettendo a disposizione le esperienze sviluppate relativamente alle regioni italiane appartenenti al SEE. Si dovranno analizzare le relazioni di interdipendenza tra quantità e qualità delle acque sotterranee in acquiferi fratturati (con bassa capacità di immagazzinamento) ed in acquiferi porosi e definire gli scenari di possibile deterioramento dello stato delle acque potabili (in termini quantitativi e qualitativi) a seguito degli scenari di cambiamento climatico.</p> <p>L'output dell'attività sarà costituito da un report e da cartografia riportante la mappa di rischio per lo stato quantitativo e qualitativo delle risorse idriche sotto effetti del cambiamento climatico nelle regioni italiane del SEE.</p>
SN.B.1	<p>Lo scopo è quello di contribuire allo sviluppo di una strategia integrata transnazionale che tenga conto delle caratteristiche specifiche di vulnerabilità delle diverse aree appartenenti al SEE.</p> <p>L'attività da svolgere consisterà nel fornire esempi di buone pratiche di gestione della conservazione della risorsa idrica e nel contribuire allo sviluppo della strategia: proposte e sintesi delle problematiche nazionali specifiche, richieste, raccomandazioni, ecc.</p> <p>L'output dell'attività sarà costituito da un report contenente una descrizione di buone pratiche (disponibili e/o già adottate all'interno del territorio nazionale di riferimento) e di sintesi delle problematiche nazionali specifiche.</p>
SN.B.2	<p>L'attività deve contribuire all'identificazione del quadro normativo nazionale e regionale esistente per l'attuazione di piani di azione: fra essi possono essere annoverati i piani previsti dalle direttive europee in tema di acque e di clima. A tal proposito è opportuno, ad esempio, tenere conto dei vincoli tecnici per un possibile piano d'azione regionale nel rispetto agli strumenti di attuazione esistenti, la regolazione dell'uso del suolo e i piani ambientali a scala regionale e provinciale.</p> <p>L'output dell'attività sarà costituito da un report contenente proposte di linee guida per una strategia integrata transnazionale, che indica il quadro di riferimento per l'attuazione di strategie, a scala nazionale, finalizzate a ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici della risorsa idrica sotterranea.</p>
SN.C.1	<p>L'obiettivo dell'attività è quello di partecipare a meeting e workshop previsti dal progetto CC-WARE, al</p>

Codice attività	Descrizione attività
	<p>fine di presentare e condividere conoscenze ed esperienze in relazione alle attività svolte nei punti precedenti.</p> <p>Gli output consisteranno nella compilazione dei format per la rendicontazione delle attività tecniche svolte e la predisposizione di presentazioni e/o documenti da esporre nell'ambito dei workshop e dei meeting previsti dal progetto CC-WARE.</p>
SN.C.2	<p>L'obiettivo dell'attività è quello di contribuire alla divulgazione e alla diffusione dei risultati del progetto CC-WARE attraverso la predisposizione di brochure, articoli e report, rivolti a stakeholder nazionali e/o soggetti decisori.</p> <p>Gli output consisteranno in documenti, mappe, brochure e tutto ciò che può essere proposto al fine di una comunicazione interna ed esterna dei risultati del progetto CC-WARE.</p>
SN.C.3	<p>L'attività si pone come obiettivo il trasferimento e la condivisione delle conoscenze e dei risultati prodotti nel progetto CC-WARE ai tecnici e ai decisori politici regionali</p> <p>Le attività consisteranno nel supportare l'organizzazione dei meeting e della conferenza prevista nel progetto, che si terrà a Modena nel 2014, nel quale saranno coinvolti anche i decisori politici regionali nella gestione delle risorse idriche. Supportare l'organizzazione di un seminario presso l'Università di Modena per gli studenti di ingegneria ambientale e scienze della terra riguardante i temi affrontati nel progetto CC-WARE e l'illustrazione dei principali risultati.</p>

N. Proposta: PDTD-2013-508 del 08/07/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Indizione di procedura di acquisto in economia per il servizio per l'attività di ricerca inerente la vulnerabilità qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee in funzione dei cambiamenti climatici nelle regioni italiane appartenenti al SEE (South East Europe) per la durata di 13 mesi – Codice C.U.P.: J32G13000030006. Importo presunto 47.190,00 - Oneri per la sicurezza: € 0,00.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 08/07/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
